



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 “G.BORTOLAN”

Via C. Piovene, 31 – 36100 V I C E N Z A

Tel. 0444/1813211 - Fax 0444/1813220 sito www.icvicenza2.gov.it

e-mail viic872001@istruzione.it posta certificata viic872001@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 80015210240 - Codice Scuola VIIC872001

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

Allegato al Regolamento di Istituto

- Visto** il D. Lgs. 165/2001;
Visto il D. Lgs. 297/1994, art. 10;
Visto il DPR 279/1999, artt. 3, 4, e 8;
Visto il vigente CCNL Comparto Scuola
Visti gli artt. 2047 e 2048 c.c., disciplinanti la responsabilità connessa alla vigilanza sui
Visto minori;
Considerat l'art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017;
a la necessità di procedere all'adozione di una regolamentazione interna di
dettaglio in materia
Acquisita di disciplina dell'uscita da scuola degli alunni;
la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. ____ del
-

È EMANATO

il presente Regolamento che stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di uscita degli alunni dai plessi dell'Istituto I.C. 2 Vicenza, norme che tutto il personale scolastico è tenuto a conoscere ed applicare, e che alunni e genitori sono tenuti a rispettare.

Per la diffusione del presente Regolamento se ne dispone la pubblicizzazione mediante l'Albo online dell'Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola.

- 1) Regime ordinario senza autorizzazione
- 2) Come sopra
- 3) Come sopra
- 4) Come sopra
- 5) Come sopra
- 6) Come sopra
- 7) A partire dalla classe 1^a Secondaria di 1^o Grado¹, compilando gli appositi moduli, il cui fac-simile è allegato al presente Regolamento, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita in autonomia da scuola dei propri figli.
- 8) Il Dirigente Scolastico, in tal caso, prende atto di tale autorizzazione, ma, sentiti i docenti, può opporre motivato diniego alla presa d'atto in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori.
- 9) L'autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
- 10) La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.
- 11) La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
- 12) Nel caso in cui un genitore intenda autorizzare l'Istituto a consentire la sola fruizione in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, tale scelta dovrà essere espressamente formulata con apposita dichiarazione sottoscritta.
In tale caso, fermo restando quanto disposto dal punto 11) in relazione alla fruizione in autonomia del servizio di trasporto pubblico come anche del servizio di trasporto scolastico, l'uscita in autonomia da scuola del minore, fino all'arrivo alla fermata autorizzata, è disciplinata dai punti da 1) a 6) del presente articolo.
- 13) I familiari sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici ove sia sempre possibile contattarli in caso di necessità.
- 14) Il presente articolo si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola ed anche per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione.
Sarà cura dell'Istituto dare preventiva notizia ai genitori delle predette variazioni di orario e delle predette attività curricolari o extracurricolari e dei relativi orari.

¹ Fermo restando quanto deliberato in sede di Consiglio di Istituto, si ritiene congruo ed opportuno che l'autorizzazione da parte dei genitori possa riguardare alunni frequentanti quanto meno la classe quinta della scuola primaria.

